

## Riformulazione emendamenti

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
  - 1) all'alinea, le parole "*fino al 30 aprile 2022*" sono soppresse;
  - 2) alla lettera a), alinea, prima delle parole "*per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo*" sono inserite le seguenti: "*fino al 15 giugno 2022*";
  - 3) alla lettera b) prima delle parole: "*per l'accesso a funivie*" sono inserite le seguenti: "*fino al 30 aprile 2022*";
  - 4) alla lettera c), prima delle parole "*per gli spettacoli aperti al pubblico*" sono inserite le seguenti: "*fino al 30 aprile 2022*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Fino al 15 giugno 2022 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.*";
- b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.*".